



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per lo sviluppo

2010/0355(NLE)

28.2.2011

PROGETTO DI PARERE

della commissione per lo sviluppo

destinato alla commissione per la pesca

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe
(COM(2010)0735 – C7-0000/2011 – 2010/0355(NLE))

Relatore per parere: Isabella Lövin

PA_Legapp

BREVE MOTIVAZIONE

L'accordo di pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea è scaduto il 31 maggio 2010. Il nuovo protocollo già applicato in via provvisoria in attesa di procedura di approvazione del Parlamento europeo, avrà una validità di 3 anni.

Ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 2 e dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Parlamento europeo può dare la sua approvazione o negarla. La possibilità di negare l'approvazione deve essere considerata come uno strumento di ultima istanza subordinato alla prova che il campo di applicazione dell'accordo non è debitamente rispettato, a meno che il Parlamento non neghi l'approvazione alla conclusione di un protocollo per altri motivi.

Secondo il progetto di accordo, le parti si impegnano, in un quadro di partenariato, a facilitare lo sviluppo di una politica sostenibile della pesca e lo sfruttamento responsabile delle risorse della pesca nella zona di pesca della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe, nell'interesse di entrambe le parti.

Il testo del nuovo protocollo risponde alla preoccupazione di entrambe le parti di rafforzare il partenariato e la cooperazione nel settore della pesca utilizzando il complesso degli strumenti finanziari a disposizione.

Il contributo finanziario ammonta a **2 047 500 €** per i tre anni della durata del presente protocollo. Tale importo corrisponde a:

- 455 000 € annui pari a un quantitativo di riferimento annuo di 7.000 tonnellate annue per 40 imbarcazioni, e
- 227 500 € all'anno, corrispondenti alla dotazione aggiuntiva erogata dall'UE per sostenere la politica settoriale della pesca della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe.

A ciò si aggiungano i canoni forfettari versati dagli armatori – licenze ammontanti a 6.125 € per un peschereccio con reti a circuizione e 2.275 € per un peschereccio con palangari di superficie, più 35 € per tonnellata di tonno catturato nella ZEE di São Tomé e Príncipe.

São Tomé e Príncipe precepisce quindi 100 € per tonnellata di tonno catturato, con un pagamento minimo garantito di 7.000 tonnellate all'anno, cui si aggiungono altri finanziamenti destinati allo sviluppo del settore nazionale della pesca.

Qualora il volume complessivo delle catture effettuate da pescherecci dell'Unione europea nelle acque di São Tomé e Príncipe superi le 7000 tonnellate all'anno, il contributo finanziario sarà aumentato di **65 €** a tonnellata, erogati dall'UE, e 35 € a tonnellata a carico degli armatori.

Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi europee superino quelli corrispondenti a due volte l'ammontare annuo complessivo, l'importo dovuto per il quantitativo eccedente tale

massimale sarà versato l'anno successivo. Per un paese in via di sviluppo ciò potrebbe risultare problematico per vari motivi.

Dall'esame della valutazione dell'accordo emerge la necessità di tenere conto dei seguenti aspetti in sede di attuazione:

- São Tomé e Príncipe fa parte dei paesi meno sviluppati ed è anche un paese pesantemente indebitato. Il settore della pesca fornisce il 74% delle proteine animali presenti nella dieta nazionale.
- L'amministrazione, la gestione e lo sviluppo del settore della pesca di São Tomé e Príncipe rimangono deboli nonostante il sostegno finanziario ricevuto nell'ambito dell'ultimo accordo di partenariato, come testimonia la valutazione dell'accordo.
- Le navi battenti bandiera della Guinea Equatoriale e del Gabon, di proprietà di operatori europei, hanno licenze private per le acque di São Tomé e Príncipe. La Commissione dovrebbe esaminare questa questione che mina la clausola di esclusività dell'accordo di partenariato nel settore della pesca
- I benefici dell'accordo per São Tomé e Príncipe si limitano al contributo finanziario poiché, secondo la valutazione, non vi sono sbarchi, visite nei porti, occupazione locale o altri vantaggi economici.
- Non sono stati inviati osservatori sulle navi dell'UE e sussistono preoccupazioni per quanto riguarda la conformità agli obblighi di notificazione da parte dei pescherecci UE.
- Alcune delle specie catturate destano preoccupazione, in particolare il tonno obeso e lo squalo mako. Vi sono anche preoccupazioni per quanto riguarda la pesca con palangari che dà luogo a importanti catture accessorie di uccelli marini e tartarughe.

Tuttavia, l'accordo ha fornito un sostegno significativo al bilancio dell'amministrazione della pesca di São Tomé e Príncipe. È stato istituito un registro della flotta e i controlli sono migliorati. Sono inoltre stati compiuti i primi passi verso la creazione di un sistema satellitare di tipo VMS. Come indicato nella valutazione: "sebbene nel complesso i progressi siano stati lenti, e restino da affrontare diverse problematiche, le parti non devono sottovalutare il contributo fornito dall'accordo in termini di sostegno finanziario ai fini della realizzazione di questi obiettivi".

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per la pesca, competente per il merito, a proporre che il Parlamento dia la sua approvazione alla conclusione del protocollo.

La commissione per lo sviluppo ritiene che, in sede di attuazione dell'accordo, la Commissione dovrebbero tenere debitamente conto dei seguenti aspetti:

- (a) occorre aumentare la trasparenza delle procedure di contabilizzazione delle catture totali;
- (b) l'integrità dell'intero meccanismo, in termini di problemi di corruzione, deve essere al di là di ogni possibile dubbio;

- (c) occorre rafforzare la responsabilità del governo locale, il quale dovrà altresì garantire il miglioramento delle condizioni di vita dei pescatori locali;
- (d) occorre rispettare le norme e le condizioni minime concordate a livello regionale, come quelle relative agli osservatori e agli obblighi di informazione;
- (e) occorre elaborare relazioni annuali sull'attuazione dell'accordo, da trasmettere al Parlamento e al Consiglio, al fine di promuovere la trasparenza;
- (f) la clausola di esclusività va rispettata nello spirito e nella lettera.